

**TRIBUNALE DI BARI**

**QUARTA SEZIONE CIVILE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2378/2021 R.G. vertente tra:

- ATTORE -

E

- CONVENUTI -

NONCHE'

- TERZO INTERVENUTO -

**- FATTO E DIRITTO -**

1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la  
ha chiesto di: "A) i) *accertare l'inefficacia e revocare, ai sensi del primo comma dell'art. 67 l.f., i pagamenti effettuati dalla \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_, tra gennaio e luglio 2017, di importo pari ad € 1.231.995,78, e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere in favore del \_\_\_\_\_ l'importo di € 1.231.995,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero il maggiore o minore importo che dovesse emerge nel corso del giudizio*

e ritenuto di giustizia; ii) in via alternativa, accertare l'inefficacia e revocare, - ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l.f., i pagamenti effettuati dalla \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_ tra gennaio e giugno 2017, di importo pari ad € 1.012.728,51, e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere in favore del Fallimento della \_\_\_\_\_ l'importo di € 1.012.728,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero il maggiore o minore importo che dovesse emergere nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia; - ai sensi del secondo comma dell'art. 167 l.f., dei pagamenti effettuati dalla \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_ a luglio 2017, di importo pari ad € 219.267,27, e per l'effetto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare quest'ultima a corrispondere in favore del \_\_\_\_\_ l'importo di € 219.267,27, oltre interessi dal 14.7.2017 fino all'effettivo pagamento, ovvero il maggiore o minore importo che dovesse emergere nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia; in via subordinata, accertare l'inefficacia e revocare i suddetti pagamenti ai sensi dell'art. 67 l.f. primo e/o secondo comma, con condanna della convenuta a corrispondere il relativo importo alla curatela fallimentare attrice; iii) in via alternativa, sussistendone i presupposti, accertare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità della \_\_\_\_\_ ai sensi degli artt. 110 e 185 c.p. e 216, 3° co., l.f., e per l'effetto condannarla a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al \_\_\_\_\_ l'importo di € 1.231.995,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero il maggiore o minore importo che dovesse emergere nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia; B) - accertare l'inefficacia e revocare ex art. 67, 2° co., l.f. i pagamenti effettuati dalla \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_, tra gennaio e aprile 2017, di importo pari a complessivi € 120.795,61, e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere in favore del \_\_\_\_\_ l'importo di € 120.795,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero il maggiore o minore importo che dovesse emergere nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia; - in subordine, accertare l'applicazione dell'art. 68 l.f. con riferimento ai pagamenti ricevuti dalla \_\_\_\_\_ e per l'effetto condannare la \_\_\_\_\_ a versare in favore del \_\_\_\_\_ l'importo di € 120.795,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero il maggiore o minore importo che dovesse emergere nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia; C) - accertare l'inefficacia e revocare ex art. 67, 2° co., l.f. il pagamento effettuato dalla \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_, il 19.1.2017, di importo pari a complessivi € 35.398,67, e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere in favore del \_\_\_\_\_ l'importo di € 35.398,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero il maggiore o minore importo che dovesse emergere nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia; - in subordine, accertare l'applicazione dell'art. 68 l.f. con riferimento ai pagamenti ricevuti dalla \_\_\_\_\_ e per l'effetto condannare la \_\_\_\_\_ a versare in favore del \_\_\_\_\_ l'importo di € 35.398,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero il maggiore o minore importo che dovesse emergere nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia; D) con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio.”.

Costituendosi separatamente, la \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.

Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e all'udienza del 30.5.2023 è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Dopo il deposito delle comparse conclusionali, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio la \_\_\_\_\_ in qualità di cessionaria ex art. 106 l.f. delle azioni revocatorie proposte in questo giudizio per effetto del contratto di cessione di crediti ed azioni sottoscritto con la Curatela fallimentare in data 7.8.2023.

2. Le domande attoree vanno accolte per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Prima di procedere all'esame delle domande revocatorie proposte dalla Curatela attrice, occorre ripercorrere succintamente le vicende procedurali che hanno portato alla declaratoria di

Quest'ultima società presentò domanda di concordato preventivo c.d. in bianco ex art. 161, co. 6 l.f. in data 15.6.2017, con sua pubblicazione nel registro delle imprese il 20.6.2017 (v. all. 25 pg. 21 fascicolo parte attrice).

Con decreto pubblicato il 27.6.2017, questo Tribunale fissò il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta e del piano concordatario e con successivo decreto del 18.9.2017, su istanza della proponente, venne concessa "*la proroga di giorni 60 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. decorrente dalla scadenza del termine già concesso*" (v. doc. 24 fascicolo parte attrice).

La \_\_\_\_\_ non depositò la predetta documentazione nel termine anzidetto, ma in data 15.12.2017 depositò la rinuncia alla domanda di concordato c.d. "in bianco" e, in data 16.12.2017, propose una nuova domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio (pubblicata nel registro delle imprese l'8.2.2018). Con decreto di questo Tribunale del 5.3.2017, depositato l'8.3.2017, venne dichiarata estinta la predetta procedura di pre-concordato (iscritta al n. 19/2017 r.c.p.), mentre con separato decreto emesso in pari data (cioè il 5.3.2017, depositato l'8.3.2017) venne aperta la procedura di concordato preventivo sulla predetta domanda del 16.12.2017, iscritta al n. 48/2017 r.c.p. (v. doc. 34 e 35 fascicolo parte attrice).

Senonché, in data 11.7.2018, su istanza del Commissario Giudiziale venne aperta la procedura di revoca della procedura concordataria in parola ai sensi dell'art. 173 l.f., ma l' \_\_\_\_\_ in data 21.9.2018, rinunciò alla procedura di concordato preventivo, con la sua conseguente dichiarazione di fallimento resa da questo Tribunale con sentenza n. 114/2018 dell'11.10.2018 (v. doc. 4 fasc. parte convenuta).

Com'è noto, l'art. 67 l.f. consente l'azione revocatoria fallimentare degli atti dispositivi compiuti dal fallito sei mesi (co. 2) o un anno (co. 1) prima della dichiarazione di fallimento.

L'art. 69-bis l.f. prevede che: "*Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese*".

Come visto poc'amzi, la \_\_\_\_\_ depositò due domande di concordato preventivo, la prima c.d. in bianco (in data 15.6.2017, pubblicata il 20.6.2017) e la seconda c.d. piena (in data 15.12.2017, pubblicata l'8.2.2017), prima che ne venisse pronunciato il fallimento.

La difesa della Curatela assume che le procedure concorsuali in questione si sono susseguite senza soluzione di continuità, sicché le stesse sono in consecuzione, con la conseguenza che il termine sospetto di cui all'art. 67 co. 1 e 2 l.f. decorre, sulla base di quanto previsto dall'art. 69-bis l.f., dalla data della prima di domanda di concordato del 15.6.2017.

In tesi generale, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69-bis l.f. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale (Cass. n. 15724/2019).

Quindi, anche nel caso di successione di più concordati (o di più domande di concordato) e di un fallimento finale, il principio della *consecutio*, così come ora disciplinato dall'art. 69-bis l.f., trova applicazione, con retrodatazione del periodo sospetto alla prima domanda di concordato.

Tuttavia, perché questo accada, come pure precisato dalla sentenza della Cassazione innanzi citata, occorre valutare se il fallimento sia riconducibile alla medesima situazione di crisi/insolvenza che aveva determinato la presentazione della prima domanda di concordato preventivo. La consecuzione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis co. 2 l.f. sarà applicabile, a partire dalla prima domanda di concordato, nel caso in cui il successivo fallimento sia riconducibile alla medesima situazione di crisi/insolvenza che aveva determinato la presentazione della prima domanda di concordato preventivo. La regola di cui all'art. 69-bis l.f. trova applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle società convenute, anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento, purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità della crisi imprenditoriale che dà luogo ad una *consecutio* tra procedure (Trib. Milano 14.2.2023; Trib. Milano 30.4.2019 n. 4169). Del resto, come è stato osservato anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 6045/2016), la norma in questione, che ha positivizzato il principio di elaborazione giurisprudenziale della consecuzione delle procedure di concordato preventivo e fallimento, ha una portata innovativa proprio in relazione al fatto che il punto di riferimento della retrodatazione non è più quello della ammissione alla procedura, bensì quello della pubblicazione, nel registro delle imprese, della domanda di concordato.

Dunque, il fenomeno della consecuzione deve essere inteso, e costruito, in senso sostanziale, nel senso che occorre verificare, partendo da un dato cronologico per passare, poi, ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico, se l'imprenditore nel corso delle procedure succedutesi (o nell'eventuale iato temporale fra le procedure susseguitesi fra loro, che però nella specie non sussiste), sia intervenuto fattivamente nella gestione dell'impresa ed abbia variato la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale, introducendo elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione esistente al momento della presentazione della prima domanda di concordato (tra le altre, Cass. n. 9290/2018).

La difesa della \_\_\_\_\_ assume che non è possibile ravvisare una consecuzione tra un mero concordato c.d. in bianco e una procedura fallimentare, in quanto l'istituto ex art. 161 co. 6 l.f. non è idoneo ad introdurre una "procedura concorsuale" vera e propria. Infatti, continua la stessa difesa, nel pre-concordato non si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale ma di una domanda attraverso la quale il debitore prenota alcuni effetti tipici del concordato preventivo, ove venga poi ammesso senza soluzione di continuità alla procedura di concordato preventivo.

L'eccezione non può essere condivisa.

Invero, l'art. 69-bis l.f. prevede la retrodatazione rispetto alla dichiarazione del fallimento dei termini di cui agli artt. 64, 65 e 67 l.f. *"Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento"* e la decorrenza dei predetti termini avviene *"dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nei registri delle imprese"*.

Il tenore letterale della norma è volutamente ampio in linea con la sua *ratio*. La norma fa riferimento genericamente *"alla domanda di concordato preventivo"*, locuzione che ben può comprendere, sia sul piano letterale che su quello sistematico anche *"il ricorso contenente la domanda di concordato"* di cui all'art. 161 co. 6 l.f., essendo quindi qualificata dallo stesso legislatore come domanda di concordato pure quella che introduce una richiesta di concordato c.d. con riserva che, tra l'altro, produce molti degli effetti tipici della domanda c.d. piena, tra i quali anche quello favorevole al debitore del c.d. automatic stay di cui all'art. 168 l.f. Se si negasse la consecuzione rispetto ad una domanda di concordato c.d. in bianco si creerebbe un'asimmetria ingiustificabile, tenuto conto che la previsione di cui all'art. 69-bis co. 2 l. f. è volta soprattutto a contrastare usi strumentali dell'istituto del concordato preventivo e, a maggior ragione, del pre-concordato. Finalità, questa, che sarebbe chiaramente elusa ove si negasse il decorso dell'azione revocatoria nel caso in cui il fallimento venga dichiarato all'esito infausto della presentazione di una domanda di pre-concordato (per Cass. n. 5619/2020 *"Il tenore testuale dell'art. 69 bis, comma 2, appare univoco, d'altro canto, nel fissare il dies a quo della c.d. retrodatazione al tempo della pubblicazione della domanda di ammissione: si veda, per questo proposito, la pronuncia di Cass., 29 marzo 2019, n. 8970, che viene anzi a collegare in modo esplicito e diretto l'introduzione della norma dell'art. 69 bis, comma 2 – nell'ambito di un diritto vivente di tradizionale applicazione dell'istituto della consecuzione – con la "possibilità per l'imprenditore di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco", che pure è stata introdotta dalla riforma del 2012."*).

Nel caso che ci occupa il \_\_\_\_\_ è stato dichiarato all'esito della naturale evoluzione della medesima crisi che aveva portato al deposito della prima domanda di concordato e sussistono tutti gli indici idonei a dimostrare la predetta consecuzione: continuità cronologica tra le procedure concorsuali (come visto però, non necessaria per l'operatività della consecuzione) e stato di continuità della crisi/insolvenza (come visto, nucleo essenziale della consecuzione).

Quanto alla continuità cronologica tra le procedure concorsuali si è visto che la Ecologica srl, in data 15.6.2017, ha depositato una domanda di concordato preventivo c.d. "in bianco", e dopo aver ottenuto, il 18.9.2017, una proroga del termine per il deposito del piano, scaduto detto termine, prima che la procedura di concordato venisse dichiarata improcedibile, il 15.12.2017 ha rinunciato alla stessa, depositando il 16.12.2017, prima dell'estinzione della precedente procedura di c.d. "concordato in bianco", contestualmente una nuova domanda di concordato preventivo c.d. "piena" e a seguito della rinuncia a tale domanda è stato poi dichiarato il fallimento della società in data 11.10.2018. Quindi, nella specie non sussiste (neppure) uno iato temporale tra la chiusura di una procedura e l'apertura della successiva.

Infatti, la \_\_\_\_\_ versava in uno stato di crisi/insolvenza al momento della presentazione della prima domanda di concordato preventivo c.d. "in bianco" del 15.6.2017, e nel lasso di tempo intercorso tra tale domande di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, nulla è sostanzialmente mutato con riferimento al dissesto in cui versava la società poi fallita. A conferma di quanto appena esposto, come ben messo in evidenza dalla difesa attorea, basti evidenziare che circa l'80% della debitoria della società fallita riguarda debiti fiscali e previdenziali per circa trentacinque milioni di euro, i quali - in base a quanto risulta dalle domande di ammissione al passivo presentate dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione - erano ovviamente tutti preesistenti al deposito della prima domanda di concordato preventivo (v. doc. 36 fascicolo parte attrice). Quindi, lo stato di crisi/insolvenza del giugno del 2017 è rimasto sostanzialmente immutato nei mesi successivi fino al fallimento.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il "periodo sospetto" di cui all'art. 67 co. 1 e 2 l.f. va computato dalla data di pubblicazione della prima domanda di concordato preventivo c.d. "in bianco" del 15.6.2017, avvenuta il 20.6.2017 (cfr. art. 96-bis co. 2 l.f.).

2.3. Rispetto alle domande revocatorie proposte, la difesa della \_\_\_\_\_ ha sollevato l'eccezione inerente la ricorrenza di un "*pagamento in termini d'uso*", come tale non revocabile ai sensi del terzo comma dell'art. 67 co. 3 lett. a) l. fall. Tale eccezione deve ritenersi preclusa a seguito della tardiva costituzione in giudizio di questa società, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. (l'udienza indicata in atto di citazione era quella del 14.6.2021, mentre la Ecogest spa si è costituita il 26.5.2021). Invero, l'ipotesi di esonero dall'azione revocatoria contemplata dall'art. 67 co. 3 lett. a) l.f., va qualificata come eccezione in senso stretto, in quanto fattispecie di esonero dalla generale inefficacia stabilita per i pagamenti nel periodo sospetto: le esenzioni preiste dall'art. 67, co. 3, l.f., costituiscono fatti impeditivi del diritto dedotto in giudizio dalla curatela, al pari della esenzione dalla revocatoria ordinaria del pagamento di un debito scaduto (tra le altre, App. Venezia 11.4.2019, n. 1589; App. Bari 7.9.2022, n.

1279; la Suprema Corte sostiene che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, Cass. n. 19963/2023).

2.4. Esaminate le predette questioni, si può passare all'esame dei pagamenti rispetto ai quali la Curatela attrice ha chiesto la declaratoria di inefficacia.

Nei confronti della \_\_\_\_\_ la domanda attorea si rivolge verso i seguenti pagamenti:

A) pagamenti per un importo complessivo € 1.012.728,51, risultanti dagli estratti di conto corrente bancario (doc. 22 fascicolo parte attrice) e dalle scritture contabili della società fallita (doc. 23 fascicolo parte attrice): • 16.1.2017 - € 25.000,00 (in favore \_\_\_\_\_); • 16.1.2017 - € 425.000,00; • 17.1.2017 - € 50.000,00; • 19.1.2017 - € 26.268,00; • 6.3.2017 - € 138.503,25; • 4.4.2017 - € 227.957,26; • 24.4.2017 - € 50.000,00; • 19.5.2017 - € 70.000,00;

B) pagamenti eseguiti il 14.7.2017 dopo il deposito della prima domanda di concordato preventivo dalla \_\_\_\_\_ per complessivi € 219.267,27 (doc. 26 fascicolo parte attrice).

In prima battuta, assume la difesa della Curatela che, con riferimento ai pagamenti sub A) trova applicazione l'art. 67, co. 1, n. 2, l.f., in quanto tali pagamenti sono stati evidentemente effettuati con mezzi anormali, perché così possono definirsi le singolari "autorizzazioni preventive per l'accredito prioritario" che la \_\_\_\_\_ ha preteso che la società fallita depositasse presso la \_\_\_\_\_ (v. doc. 8, 9 e 14 fascicolo parte attrice).

In realtà, i pagamenti sub A), a ben vedere, a differenza di quanto assunto dalla difesa attorea, non sono assimilabili a delegazioni di pagamento, ma sono la conseguenza di normali disposizioni impartite da \_\_\_\_\_ alla banca per l'emissione di bonifici destinati al pagamento che attengono a prestazioni essenziali per lo svolgimento dell'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti (v. doc. 21 e 22 fascicolo parte attrice). Gli accordi invocati dalla difesa attorea tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sugli "accrediti prioritari" (v. doc. 8 e 14 fascicolo parte attrice) non determinano l'anormalità del pagamento del debito scaduto effettuato mediante bonifico, poiché, seppure con tali accordi si prevedeva che la banca avrebbe pagato con la provvista riveniente dal pagamento del canone d'appalto da parte del \_\_\_\_\_, ciò non ha impedito che il denaro relativo a tale somma di denaro sia comunque confluita nel patrimonio della \_\_\_\_\_, venendo versata sul suo conto corrente bancario ed essendo servita per pagare, con il mezzo ordinario del bonifico, i debiti con \_\_\_\_\_ (diversamente si sarebbe dovuto concludere se \_\_\_\_\_ avesse delegato il \_\_\_\_\_ a pagare i debiti scaduti di \_\_\_\_\_ con il canone d'appalto, impedendo così che quella somma di denaro confluisse nel suo patrimonio).

Rispetto ai pagamenti sub A), come visto, la difesa attorea ha anche invocato, in via subordinata, la revocatoria di cui all'art. 67 co. 2 l.f.

Al riguardo, tali pagamenti costituiscono senz'altro “*pagamenti di debiti liquidi ed esigibili*”, e, per quanto esposto in precedenza, rientrano tutti nel “periodo sospetto”, essendo stati effettuati nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della prima domanda di concordato preventivo c.d. “in bianco” del 15.6.2017, avvenuta il 20.6.2017 (cfr. art. 96-bis co. 2 l.f.); esattamente, i seguenti pagamenti: • 16.1.2017 - € 25.000,00 (in favore \_\_\_\_\_); • 16.1.2017 - € 425.000,00; • 17.1.2017 - € 50.000,00; • 19.1.2017 - € 26.268,00; • 6.3.2017 - € 138.503,25; • 4.4.2017 - € 227.957,26; • 24.4.2017 - € 50.000,00; • 19.5.2017 - € 70.000,00, per un totale di € 1.012.728,51.

In relazione alla *scientia decoctionis*, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal Curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c., desumibili anche dall'esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa. Ne consegue che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario (tra le altre, Cass. n. 526/2016).

Nel caso in esame sono numerosi e convergenti gli elementi presuntivi che denotano la conoscenza dello stato di decozione della \_\_\_\_\_ da parte dell' \_\_\_\_\_ all'epoca dei predetti pagamenti, muovendo dalla considerazione preliminare della sussistenza di intesi rapporti commerciali tra le due società poiché la seconda locava alla prima gli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, oltre ad occuparsi della relativa manutenzione.

In primo luogo, vengono in rilievo le varie iniziative assunte dall' \_\_\_\_\_ per ottenere il pagamento da parte della debitrice (decreto ingiuntivo, precetto e pignoramenti; v. doc. 3 e 4 fascicolo parte attrice).

In secondo luogo, la stessa \_\_\_\_\_ ha allegato alla propria domanda di ammissione al passivo dei titoli cambiari emessi in suo favore dalla società fallita, e protestati rispettivamente il 3.11.2016 e il 9.11.2016 (v. doc. 2 fascicolo parte attrice) e dal mese di dicembre 2016 presso i pubblici registri risultano iscritti numerosi protesti a carico della \_\_\_\_\_ (doc. 37 fascicolo parte attrice).

In terzo luogo, nei mesi precedenti quello relativo ai pagamenti in questione sono numerosi gli articoli di stampa che hanno dato atto delle gravi difficoltà finanziarie della \_\_\_\_\_, sfociate perfino nella difficoltà a pagare gli stipendi ai propri dipendenti (doc. 38 fascicolo parte attrice).

In quarto luogo, sul sito del Ministero dell'Interno, il 21.7.2016, è apparsa la seguente notizia: "*Raggiunto alla prefettura di Brindisi accordo per gli stipendi ai lavoratori della \_\_\_\_\_ - Il \_\_\_\_\_ pagherà direttamente in via sostitutiva le retribuzioni ai lavoratori della \_\_\_\_\_*. *L'accordo è arrivato in prefettura dopo l'incontro convocato dal prefetto \_\_\_\_\_ per risolvere la*

vertenza degli addetti alla raccolta dei rifiuti nel comune di \_\_\_\_\_ che lamentavano il mancato pagamento della mensilità di giugno, oltre che della quattordicesima. L'amministrazione comunale ha preso atto delle difficoltà economiche rappresentate dalla società \_\_\_\_\_, ed ha annunciato l'attivazione della procedura che prevede il pagamento delle retribuzioni dovute al personale da parte della Stazione Appaltante in via sostitutiva in caso di ritardo dell'affidatario. Nei prossimi giorni, poi, il comune, inoltre, si è impegnato a pagare immediatamente i crediti liquidi ed esigibili vantati dalla \_\_\_\_\_ e consentire, così, una ripresa delle attività di raccolta dei rifiuti in città" ([https://www.interno.gov.it/it/notizie/raggiunto-allaprefettura-brindisi-accordo-stipendi-lavoratori-cologica-\\_\\_\\_\\_\\_](https://www.interno.gov.it/it/notizie/raggiunto-allaprefettura-brindisi-accordo-stipendi-lavoratori-cologica-_____)).

Si consideri anche l'articolo del 23.11.2016 pubblicato sulla rivista online [www.brindisireport.it](http://www.brindisireport.it): "*Ci risiamo: nuova revoca del servizio rifiuti a \_\_\_\_\_ ...Ma ci sono anche tutti quegli stipendi per i quali il Comune si è dovuto sostituire nei pagamenti alla ditta incaricata del servizio, anche se la ditta ha risposto che la colpa era del Comune che non pagava nei tempi stabiliti le tranche dovute per la raccolta rifiuti: "Il tutto va ad aggiungersi ai numerosi interventi sostitutivi da parte dell'amministrazione comunale che si è fatta carico già per tre volte di intervenire direttamente nel pagamento dei lavoratori a causa del mancato pagamento delle retribuzioni da parte dell'\_\_\_\_\_".*

In conclusione, sul punto, vanno revocati ex art. 67 co. 2 l.f. i seguenti pagamenti eseguiti in favore dell' \_\_\_\_\_ : • 16.1.2017 - € 25.000,00 (in favore \_\_\_\_\_); • 16.1.2017 - € 425.000,00; • 17.1.2017 - € 50.000,00; • 19.1.2017 - € 26.268,00; • 6.3.2017 - € 138.503,25; • 4.4.2017 - € 227.957,26; • 24.4.2017 - € 50.000,00; • 19.5.2017 - € 70.000,00, per un totale di € 1.012.728,51.

Come già esposto (v. *supra* sub B), la Curatela ha chiesto la declaratoria di inefficacia ex art. 167 co. 2 l.f. dei pagamenti, non autorizzati dall'autorità giudiziaria, eseguiti il 14.7.2017 dopo il deposito della prima domanda di concordato preventivo del 15.6.2015, pubblicata il 20.6.2017, dalla \_\_\_\_\_ per complessivi € 219.267,27 (doc. 26 fascicolo parte attrice).

In ogni caso, per quanto esposto in precedenza circa la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 67 co. 2 rispetto ai pagamenti sub A), le stesse argomentazioni valgono per l'accoglimento della stessa domanda (proposta in via subordinata rispetto ai pagamenti sub B).

Rispetto a tale pretesa, la difesa della \_\_\_\_\_ ha assunto che tali pagamenti furono eseguiti allo scopo di evitare l'interruzione dell'essenziale servizio di noleggio e manutenzione di mezzi in favore di \_\_\_\_\_, e che si tratta di pagamenti autorizzati dal Tribunale. Tuttavia, di siffatta autorizzazione non v'è traccia in atti, sicché trattasi di atti di straordinaria amministrazione non efficaci rispetto alla Curatela che rappresenta i creditori anteriori. Il carattere straordinario di tali pagamenti (di cui la stessa difesa della \_\_\_\_\_ non dubita se nei suoi scritti difensivi assume la sussistenza dell'autorizzazione giudiziale) deriva dal fatto che gli stessi, eseguiti tutti tramite bonifico in un unico

giorno, hanno comportato una rilevante diminuzione del patrimonio dell'impresa in concordato preventivo che in data 8.7.2017 cessava definitivamente la propria attività e, come tali, avrebbero necessitato dell'autorizzazione giudiziale.

2.5. Venendo alla domanda revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. proposta nei confronti della \_\_\_\_\_, la Curatela attrice deduce che durante il rapporto intercorso tra la \_\_\_\_\_ e la società fallita, quest'ultima emise delle cambiali nei confronti della prima, la quale le ha girò in favore della \_\_\_\_\_. Alla scadenza i suddetti titoli non vennero pagati, con la conseguente levata del protesto, e la \_\_\_\_\_ avviò varie procedure esecutive presso terzi che hanno costretto la \_\_\_\_\_ ad effettuare pagamenti in suo favore, a mezzo bonifici bancari, per complessivi € 120.795,61 e precisamente la somma di € 100.795,61, a mezzo bonifico bancario del 23.1.2017, e la somma di € 20.000,00, a mezzo bonifico bancario del 10.4.2017.

Tali pagamenti, pari a complessivi € 120.795,61 (v. doc. 29 fascicolo attoreo), essendo stati effettuati nei sei mesi precedenti la pubblicazione della prima domanda di concordato preventivo (20.6.2017), sono stati tutti compiuti nel "periodo sospetto".

Inoltre, sussiste il requisito della *scientia decotionis* in capo alla \_\_\_\_\_, poiché vi sono in atti elementi di prova dai quali si desume che questa, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovata concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore.

E' vero, come deduce la difesa della \_\_\_\_\_, che tra questa società e la \_\_\_\_\_ non hanno avuto tra loro rapporti commerciali diretti, ma è altrettanto vero, e dirimente, che la *scientia decotionis* emerge proprio dalle varie iniziative assunte da quest'ultima per imporre il pagamento da parte della debitrice e cioè il protesto delle cambiali girate dalla \_\_\_\_\_ (v. pg. 4 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. della stessa difesa della \_\_\_\_\_ e pg. 8 della memoria di replica), i precetti e le procedure esecutive individuali (v. doc. 27, 28 e 29 fasc. attoreo). Infatti, contrariamente a quanto assunto dalla difesa della società convenuta, per cui al momento dei due bonifici (23.1.2017 e 10.4.2017) era materialmente impossibile essere a conoscenza dell'esistenza di protesti elevati nel dicembre 2016 che non erano ancora pubblicati a tale data, già al dicembre 2016 risultavano iscritti nella visura protesti numerosi protesti (11 l'11.11.2016 e 19 il 7.12.2016 per l'esattezza), oltre ad essere stati iscritti, per quanto qui interessa, altri numerosi protesti tra il mese di gennaio e febbraio 2017 (17 per l'esattezza).

In argomento, come già esposto, la Suprema Corte ha chiarito che la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente è desumibile anche dall'esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa. Ne consegue che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo

risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario (Cass. n. 526/2016 cit.). Nel caso che ci occupa, tale prova non è stata resa dalla società convenuta ed anzi la sua natura di soggetto professionale ed il rapporto critico relativo al pagamento delle cambiali girate dalla \_\_\_\_\_ induce a ritenere che la stessa abbia verificato la situazione economico-patrimoniale della debitrice al fine di decidere come operare per il recupero dell'ingente credito.

La difesa della \_\_\_\_\_ ha eccepito il c.d. stato di necessità cambiaria di cui all'art. 68 l.f., assumendo che la stessa società si era vista costretta ad effettuare la levata di protesto delle cambiali non pagate e ad accettare i pagamenti effettuati dalla \_\_\_\_\_ per fare salva l'azione di regresso che presenta un termine di prescrizione particolarmente breve, pari cioè ad un anno - ex art. 94, comma 2, l. camb. - decorrente dalla data di levata del protesto.

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 68 l.f. prevede che non può essere revocato il pagamento se il possessore della cambiale doveva accettarlo "*per non perdere l'azione cambiaria di regresso*", ma nel caso di specie non ricorreva tale ipotesi poiché, come visto, la \_\_\_\_\_ aveva protestato le cambiali non pagate dalla \_\_\_\_\_ e posto così in essere il presupposto per esperire l'azione di regresso, sicché ben poteva agire in regresso verso la \_\_\_\_\_ (cfr. Cass. n.18/1987 per cui "*Il disposto dell'art. 68, prima parte, costituisce una espressa deroga al secondo comma dell'art. 67 l. fall., nel senso che non si provvede a revocare il pagamento di una cambiale scaduta (e cioè il pagamento di un debito liquido ed esigibile, rientrando appunto nella previsione generale dell'art. 67 citato) quando sussistono i seguenti presupposti specifici: a) esistenza di almeno un obbligato in via di regresso; b) perdita dell'azione di regresso se il pagamento della cambiale viene rifiutato. Non sussiste il presupposto sub b), per esempio, nell'ipotesi in cui il pagamento sia avvenuto dopo che sia stato levato il protesto (perché in questo caso il rifiuto non avrebbe fatto perdere l'azione di regresso) ovvero nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato dopo la scadenza dei termini per il protesto e senza che questo sia stato levato (perché il possessore della cambiale, in tal caso, era già decaduto dall'azione di regresso)*" e Cass. n. 13663/1999 per cui "*... è vero, in via di principio, che non può godere del beneficio dell'immunità dalla revocatoria fallimentare il portatore della cambiale che ha conseguito dall'obbligato principale il pagamento della relativa somma dopo il protesto o dopo che sono scaduti i termini utili per la sua levata (essendo evidente che, in quest'ultimo caso ed all'infuori delle ipotesi previste dagli artt. 51 n. 6, 53 e 72 della legge cambiaria, l'azione di regresso sarebbe comunque preclusa dal mancato protesto ...)*").

Né rileva il fatto, eccepito dalla difesa della società convenuta, del breve termine prescizionale dell'azione cambiaria, non avendo la stessa addotto circostanze concrete che nella specie avevano messo la stessa società nelle condizioni necessitate di accettare i pagamenti pur di non perdere l'azione di regresso, la cui prescrizione, tra l'altro, è pur sempre suscettibile di interruzione con un atto di messa in mora.

2.6. Quanto alla domanda revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. proposta nei confronti della \_\_\_\_\_ la difesa attorea ha dedotto che durante il rapporto intercorso tra la \_\_\_\_\_ e la società fallita, quest'ultima emise una cambiale nei confronti della prima, la quale le girò in favore della \_\_\_\_\_ ; inoltre la

emise un assegno bancario nei confronti della predetta società. I suddetti titoli non vennero pagati, con la conseguente levata del protesto, e avviò di varie procedure esecutive presso terzi che hanno costretto la \_\_\_\_\_ ad effettuare pagamenti in suo favore, in data 19.1.2017, a mezzo bonifico bancario, per complessivi € 35.398,67, di cui € 23.058,00 relativi ad una cambiale emessa dalla \_\_\_\_\_, girata alla \_\_\_\_\_, e non pagata (doc. 32), € 11.227,37, relativi ad un assegno emesso dalla \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_ e non pagato, ed € 1.113,30 per spese legali.

Tale pagamento (v. doc. 31, 32 e 33 fascicolo attoreo), essendo stato effettuato nei sei mesi precedenti la pubblicazione della prima domanda di concordato preventivo (20.6.2017), è stato compiuto nel “periodo sospetto”.

Ricorre anche il requisito della *scientia decotionis* in capo alla \_\_\_\_\_, essendo emersi vari indizi dai quali si desume che questa non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava la debitrice.

Invero, la \_\_\_\_\_ è un soggetto professionale con il quale la \_\_\_\_\_ aveva rapporti commerciali e che opera nello stesso territorio di quest’ultima, sicché, tenuto anche conto di tutto quanto esposto in precedenza, la conoscenza del dissesto della società fallita va desunta da tutti questi elementi: varie iniziative assunte dalla stessa \_\_\_\_\_ per ottenere il pagamento da parte della debitrice e cioè il protesto delle cambiali girate dalla \_\_\_\_\_ (che si aggiunge ai numerosi protesti già pubblicati sul registro dei protesti), i precetti e le procedure esecutive individuali, nonché articoli di stampa (v. doc. 37 e 38 fascicolo attoreo) e pubblicazioni sui siti internet degli enti comunali di cui si è detto.

Con riferimento al credito portato dall’assegno bancario, la \_\_\_\_\_ ha assunto che il pagamento eseguito dalla società fallita non sarebbe suscettibile di revocatoria ai sensi dell’art. 67 co. 3 lett. a), l.f., trattandosi di pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso.

In realtà, è la stessa difesa deducente ad assumere che il pagamento di € 35.398,67, effettuato dalla società fallita nei confronti della \_\_\_\_\_, è avvenuto dopo l’instaurazione di varie procedure esecutive, con bonifico bancario all’esito di un accordo transattivo tra le parti. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito, sul punto, che il rinvio dell’art. 67, co. 3, lett. a), l.f. ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l’eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattizamente convenute (tra le altre, Cass. n. 7580/2019), ma nella specie, per quanto suesposto, non è emersa una sistematica tolleranza della \_\_\_\_\_ verso i ritardi nei pagamenti della \_\_\_\_\_ e cioè che tra le stesse parti sia invalsa una prassi di non contestati pagamenti tardivi.

Anche la difesa della \_\_\_\_\_, con riferimento all’avvenuto pagamento del credito portato dalla cambiale, ha eccepito il c.d. stato di necessità cambiaria di cui all’art. 68 l.f. sul presupposto che qualora non avesse accettato il pagamento, non avrebbe potuto agire contro la società fallita in via di regresso.

A tal proposito va ricordato, rimandando a quanto già esposto in precedenza, che l'art. 68 l.f. prevede che non può essere revocato il pagamento se il possessore della cambiale doveva accettarlo *“per non perdere l'azione cambiaria di regresso”*, ma nel caso di specie non ricorreva tale ipotesi poiché, come visto, la \_\_\_\_\_ aveva protestato l'assegno bancario non pagato dalla \_\_\_\_\_ sicché la prima aveva posto in essere il presupposto per esperire l'azione di regresso, sicché ben poteva agire in regresso verso la \_\_\_\_\_.

3. Si è visto che la \_\_\_\_\_ è intervenuta ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria ex art. 106 l.f. delle azioni revocatorie proposte in questo giudizio per effetto del contratto di cessione di crediti ed azioni sottoscritto con la Curatela fallimentare in data 7.8.2023 (v. documento allegato all'atto di intervento). Nel relativo contratto si legge *“le Parti dichiarano che, per effetto della cessione delle Azioni revocatorie concorsuali per pagamenti precedentemente eseguiti, di cui sopra, si configura cessione del relativo diritto controverso avente ad oggetto il rispettivo credito alla restituzione del pagamento oggetto di revocatoria con riferimento all'ipotesi di esito positivo del relativo giudizio.”*. Quindi, le parti hanno inteso cedere il diritto di credito controverso, sicché la declaratoria di inefficacia ed il pagamento delle predette somme di denaro va disposto in favore della Curatela attrice e non della cessionaria intervenuta, poiché, in assenza di diverse determinazioni della cedente, il rapporto processuale prosegue ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie, ferma l'efficacia della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto al cessionario (cfr. art. 2909 c.c.). D'altronde, la difesa della \_\_\_\_\_, costituendosi dopo il deposito delle comparse conclusionali, si è riportata *“integralmente alle difese già svolte in atti, ratificandone il contenuto ed insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate sulla scorta delle specificate motivazioni.”*.

L'accoglimento delle proposte domande revocatorie implica anche la condanna delle società convenute alla restituzione di quanto rispettivamente ricevuto dall' \_\_\_\_\_, oltre, per come richiesto, interessi legali, ma non anche la rivalutazione monetaria poiché, vertendosi in tema di obbligazioni di valuta, nulla è stato allegato, né tanto meno provato, in termini di maggior danno (art. 1224 co. 2 c.c.).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rispettivi rapporti processuali e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione relativo alle distinte soccombenze delle società convenute (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

1) dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati dalla \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

importo pari a complessivi € 1.231.995,78, e, per l'effetto, condanna quest'ultima a corrispondere in favore del Curatela del fallimento della \_\_\_\_\_ l'importo di € 1.231.995,78, oltre interessi legali dagli avvenuti pagamenti;

2) dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati dalla \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_ di importo pari a complessivi € 120.795,61, e per l'effetto, condanna quest'ultima a corrispondere in favore della Curatela del fallimento della \_\_\_\_\_ l'importo di € 120.795,61, oltre interessi legali dagli avvenuti pagamenti;

3) dichiara l'inefficacia del pagamento effettuato dalla \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_ pari ad € 35.398,67, e per l'effetto condanna quest'ultima a corrispondere in favore della Curatela del fallimento della \_\_\_\_\_ l'importo di € 35.398,67, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento;

4) condanna la \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese processuali in favore della \_\_\_\_\_ che liquida in euro 37.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;

5) condanna la \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela del fallimento della \_\_\_\_\_ che liquida in euro 14.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;

6) condanna la \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese processuali in favore della \_\_\_\_\_ che liquida in euro 7.600,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.

Così deciso in Bari, il 19/11/2023.

IL GIUDICE

Dott. Michele De Palma